

XVIII legislatura

A.S. 1659:

"Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni"

Gennaio 2020
n. 106



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2019). Nota di lettura, «A.S. 1659: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni"». NL106, gennaio 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni</i>)	1
Articolo 2 (<i>Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni</i>)	2
Articolo 3 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	8

Articolo 1

(Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)

L'articolo proroga al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni, introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017, si applicherà ai procedimenti penali iscritti da tale data. Inoltre, è prorogato al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione (art. 2, comma 1, lett. b) del citato decreto legislativo n.216 del 2017, che introduce un'eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti (art. 114 c.p.c.), tale da consentire la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'art. 292 c.p.c.

La RT chiarisce preliminarmente che l'intervento normativo si dispone per sopperire alle discrasie che potrebbero verificarsi nel corso del procedimento penale a seguito dell'integrale applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante *Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103.*

In particolare, con riferimento all'attività di intercettazione espletata nel corso delle indagini preliminari, il provvedimento è teso a realizzare un migliore assetto della disciplina delle intercettazioni, snellendo le procedure di acquisizione e conservazione dei dati anche attraverso modalità informatiche – compiutamente stabilite con successivi decreti del Ministro della giustizia – che consentano di migliorare l'esecuzione delle attività di intercettazione, compresa la custodia e gestione dei dati intercettati e trascritti e l'effettiva tutela di garanzie difensive.

Per il motivo appena esposto, pertanto, si rende necessaria prorogare l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, come da ultimo prorogate al 31 dicembre 2019, dall'art. 9, comma 2, lett. a), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77.

Si segnala già in premessa che dall'attuazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di norme regolamentari che schematizzano una disciplina di settore in modo più puntuale ed organico che ridefiniscono attività ed adempimenti già realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Quanto all'articolo in esame, ribadisce che ivi si prevede di posticipare al 29 febbraio 2020, il termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di intercettazioni, recate dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, come da ultimo prorogate al 31 dicembre 2019, dall'art. 9, comma 2, lett. a), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77.

Sottolinea che tale modifica si rende necessaria in quanto l'entrata in vigore della citata norma è subordinata al completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali.

Evidenzia che allo stato, le attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici giudiziari delle procure della Repubblica, nonché quelle di adeguamento dei locali sono

tuttora in corso, e pertanto si rende necessario posticipare il termine di entrata in vigore della norma oltre la data originaria e quella ulteriore indicata nel decreto-legge 91/2018.

La proroga aggiuntiva al 29 febbraio 2020 del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 216/2017 consente altresì di predisporre in modo più efficiente il sistema informatico prescelto e di innalzare il livello di sicurezza dei sistemi, fornendo così la certezza di giungere all'entrata in vigore della disciplina con le misure organizzative completamente dispiegate e funzionanti.

Conclude riferendo che, dal punto di vista finanziario, la norma prevede un mero slittamento temporale dell'entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli interventi di completamento delle misure organizzative risultano già finanziati e alla loro realizzazione si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola finanziaria contenuta all'articolo 8 del decreto legislativo 216 del 29/12/2017.

Al riguardo, per i profili d'interesse, anche in considerazione di quanto già certificato a suo tempo, in merito alla neutralità della precedente proroga al 31 dicembre 2019, disposta dall'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53¹, relativamente al termine di entrata in vigore della nuova disciplina in parola in materia di intercettazioni, i cui interventi di completamento delle misure organizzative risultano comunque già finanziati a legislazione vigente, e che la loro realizzazione avverrà attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, in coerenza con la clausola finanziaria contenuta all'articolo 8 del D. Lgs. 29 dicembre 2017, n.216, non ci sono osservazioni.

Articolo 2

(Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)

Il comma 1 apporta modifiche al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.

¹ La RT richiamata affermava, infatti, circa il differimento del termine iniziale al 31 dicembre 2019, che: "tale modifica si rende necessaria in quanto l'operatività della citata normativa è subordinata al completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali. Allo stato, le attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici giudiziari delle procure della Repubblica, nonché quelle di adeguamento dei locali, sono tuttora in corso, e, pertanto, si rende necessario posticipare il termine predetto oltre la data originaria e quella ulteriore indicata nel comma 1139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La proroga aggiuntiva al 31 dicembre 2019 del termine di efficacia della disciplina delle intercettazioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 216/2017 consente altresì di predisporre in modo più efficiente il sistema informatico prescelto e a definire in modo più consono il piano di formazione sui nuovi sistemi, fornendo così la certezza di giungere all'entrata in vigore della disciplina con le misure organizzative completamente dispiegate e funzionanti. Dal punto di vista finanziario, la norma prevede un mero slittamento temporale dell'efficacia della disciplina delle intercettazioni e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, XVIII Legislatura, A.C. 1913, pagina 22; SENATO DELLA REPUBBLICA, Nota di Lettura n. 87, pagina 23-24.

Ivi in particolare:

- la lettera a) interviene sull'art. 114 c.p.p., relativo al divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto;
- la lettera b) modifica il comma 2 dell'art. 242 c.p.p., sulle modalità di trascrizione delle registrazioni, sopprimendo l'intervento riformatore del 2017 e ripristinando la formulazione ante-riforma. Il decreto-legge, inoltre, modifica la rubrica dell'articolo e il contenuto del comma 2 sostituendo all'espressione "nastro magnetofonico" quella più attuale "registrazione";
- la lettera c) modifica l'art. 266 del codice, sui limiti di ammissibilità delle intercettazioni, per consentire l'uso del captatore informatico (c.d. *trojan*) per intercettare le comunicazioni tra presenti in un domicilio privato, a prescindere dall'attualità di un'attività criminosa, anche quando si procede per il delitto commesso da un incaricato di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione. Novellando l'art. 266 il decreto-legge non interviene sulla riforma del 2017 ma aggiunge ai delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., i delitti degli incaricati di un pubblico servizio, con gli stessi requisiti di pena edittale (reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni);
- la lettera d), punti 1)-4), apporta modifiche all'art. 267 c.p.p., sulle forme ed i presupposti delle intercettazioni, con la duplice finalità di coordinare questa disposizione con la possibilità di usare il captatore informatico nei procedimenti per delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la p.a. (v. sopra) e di eliminare la previsione introdotta nel 2017 in base alla quale la polizia giudiziaria annota le conversazioni che non può trascrivere né informa il p.m. »;
- la lettera e), punti 1)-3), modifica l'art. 268 c.p.p. sull'esecuzione delle operazioni di intercettazione.

La principale novità riguarda la soppressione della riforma del 2017 nella parte in cui (comma 2-*bis*) vieta alla polizia giudiziaria la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni irrilevanti ai fini delle indagini (per l'oggetto, i soggetti coinvolti, o la trattazione di dati personali sensibili) e demanda al p.m. il compito di ordinare la trascrizione delle suddette intercettazioni "quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova" (comma 2-*ter*). Il nuovo comma 2-*bis* stabilisce che il pubblico ministero debba vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini. Viene meno l'iniziale valutazione discrezionale della polizia giudiziaria chiamata a decidere cosa trascrivere e cosa annotare per il p.m. Il comma 2-*ter* è conseguentemente abrogato;

- la lettera f), punti 1)-3), interviene sull'art. 269 c.p.p. relativo alla conservazione della documentazione eliminando le previsioni della riforma relative alla disciplina del segreto sugli atti relativi alle intercettazioni. In particolare, con la modifica del comma 1, il decreto-legge specifica che gli atti dovranno essere conservati nell'archivio gestito dal Procuratore della Repubblica (v. infra, art. 89-*bis* disp. att. c.p.p.) ed elimina la disposizione in base alla quale tali atti sono coperti da segreto; per coordinamento, è abrogato il comma 1-*bis*, in base al quale i soli verbali e le registrazioni acquisiti al fascicolo delle indagini non sono più coperti da segreto; con la sostituzione del comma 2, è ripristinata la formulazione ante-riforma in base alla quale quando la documentazione relativa alle intercettazioni non è necessaria al procedimento, le parti possono chiederne al giudice la distruzione, a tutela della riservatezza;
- la lettera g), punti 1) e 2), apporta modifiche all'articolo 270 c.p.p. in materia di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per mezzo del captatore in un procedimento "diverso". In particolare, prevede che fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 270 c.p.p. i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzate anche per la prova dei reati diversi da quelli per i

quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione che tali reati siano ricompresi tra quelli previsti dal comma 2-*bis* dell'articolo 266 c.p.p.

- la lettera h) interviene sull'articolo 291 c.p.p. (procedimento di applicazione delle misure cautelari), ripristinando la formulazione precedente alla riforma del 2017;
- la lettera i), intervenendo sul comma 3 dell'articolo 293 c.p.p. (disciplina degli adempimenti esecutivi delle ordinanze con cui si dispone una misura cautelare) ne ripristina la formulazione antecedente al decreto legislativo del 2017;
- la lett. l) apporta modifiche di coordinamento (conseguenti alle modifiche e alle abrogazioni previste dal decreto-legge in conversione) all'articolo 295, in materia di verbale di vane ricerche, ripristinando anche in questo caso la formulazione antecedente al decreto legislativo n. 216;
- la lettera m) aggiunge un ulteriore comma all'articolo 415-*bis*, relativo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. Il nuovo comma 2-*bis* prevede che nel caso in cui non si sia proceduto ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 268 c.p.p. (vedi sopra, lett. e), l'avviso contiene anche l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal PM. La nuova disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà, entro il termine di venti giorni, di depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Su tale istanza provvede con decreto motivato il PM. Nel caso di reiezione dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui al comma 6 dell'articolo 268 c.p.p.;
- la lettera n) sopprime – ripristinando anche in questo caso il testo antecedente al decreto legislativo n. 216 – il comma 4-*bis* dell'articolo 422 c.p.p. in tema di attività di integrazione probatoria del giudice;
- la lettera o) aggiunge un ulteriore comma all'articolo 454 c.p.p.. Il nuovo comma 2-*bis* prevede che nel caso in cui non si sia proceduto ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 268 c.p.p. (vedi lett. e), con la richiesta di giudizio immediato il PM deve depositare anche l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini probatori. La nuova disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà di depositare, entro quindici giorni dalla notifica all'imputato e alla persona offesa della richiesta di giudizio immediato del PM (articolo 456, comma 4 c.p.p.), l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il PM con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza;
- la lettera p) interviene sull'articolo 472 c.p.p. in materia di dibattimento a porte chiuse, ripristinando la formulazione del comma 1 antecedente al decreto legislativo n. 216 del 2017;
- la lettera q) abroga gli articoli 268-*bis* (Deposito di verbali e registrazioni), 268-*ter* (Acquisizione al fascicolo delle indagini), 268-*quater* (Termini e modalità della decisione del giudice) e 493-*bis* (Trascrizione delle intercettazioni) c.p.p..

Il comma 2 prevede che alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

La lettera a) modifica l'art. 89, disp.att. c.p.p. in materia di verbali e registrazioni delle intercettazioni. Di particolare rilievo è la disciplina prevista da tale disposizione con riguardo alle intercettazioni mediante *trojan*. In dettaglio il comma 2-*bis* della norma impone l'utilizzo di programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia (si veda il DM 20 aprile 2018) e prescrive che le comunicazioni intercettate siano trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie

informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente verso gli impianti della procura della Repubblica. Ancora, l'articolo, al comma 2-ter prevede che, durante il trasferimento dei dati siano operati controlli costanti di integrità, in modo da assicurare l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato. La disposizione stabilisce, inoltre che, in caso di impossibilità di un contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'art. 268 c.p.p. debba atto delle ragioni tecniche impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate (comma 2-quater.). Infine, l'articolo prevede che al termine delle operazioni si provveda alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi (comma 2-quinquies).

La lettera b) interviene invece sull'articolo 89-bis disp.att.c.p.p. relativo all'archivio delle intercettazioni. Ivi si rivede la disciplina dell'archivio delle intercettazioni "secondo modalità che incentivano la digitalizzazione degli archivi, tutelino la segretezza dei dati e la regolamentazione delle modalità di accesso" (per le modalità di accesso all'archivio si veda il comma 5);

La lettera c) apporta una modifica di coordinamento al comma 1-bis dell'articolo 92 disp. att.c.p.p.

I commi 3 e 4 demandano ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante *trojan*, programmi informatici che, ai sensi del comma 4, devono avere caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia.

Il comma 5 rimette ad un decreto ministeriale, di natura non regolamentare (adottato dal Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali) la fissazione dei criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso.

Il comma 6 demanda ad un decreto ministeriale (da adottarsi previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione) la definizione delle modalità e dei termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il comma 7 interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2017 dedicato alle intercettazioni per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, rendendo il medesimo regime applicabile anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 1.

Il comma 8 Il comma 8 prevede infine che le disposizioni di cui all'articolo 2 trovino applicazione con riguardo ai procedimenti iscritti successivamente al 29 febbraio 2020.

La RT premette che la norma interviene per dettare il nuovo regime della materia di cui alla rubrica, con l'obiettivo di migliorare l'esecuzione delle attività di intercettazione, compresa la custodia e gestione dei dati intercettati e trascritti e l'effettiva tutela di garanzie difensive.

Segnala, la posizione di responsabilità assegnata all'organo inquirente, che è tenuto a svolgere un'accurata valutazione sui dati raccolti, ai fini della loro utilizzabilità, a fini probatori, sia nel procedimento in corso che nei procedimenti diversi rispetto a quello per il quale si procede e per il quale è stato emanato il decreto di autorizzazione alle predette intercettazioni telefoniche di conversazioni o comunicazioni.

Esaminando gli interventi principali, osserva come si sia inteso ripristinare per alcune disposizioni (v. l'articolo 268, commi da 5 a 8, c.p.p.) il testo del codice di procedura penale, nella versione anteriore all'intervento normativo operato col D.Lgs. 216/2017, conservando tuttavia le norme in materia di utilizzazione del c.d. *trojan* e la

destinazione all'archivio digitale, istituito presso ciascuna procura della Repubblica, del materiale intercettato.

Inoltre, evidenzia la regola generale relativa al divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite come materiale probatorio ai sensi degli articoli 268 e 415-*bis* c.p.p., che l'indagato ed il suo difensore possono esaminare per via telematica e di cui possono estrarre copia. È inoltre concessa agli stessi la facoltà di depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e delle quali, su richiesta, il pubblico ministero può autorizzare l'estrazione qualora ritenga di accogliere l'istanza.

Certifica comunque che la regolamentazione delle comunicazioni e conversazioni relative a dati sensibili ed alle attività difensive ha natura precettiva e ordinamentale. La stessa, quindi, non produce effetti di carattere finanziario.

Riguardo agli interventi relativi agli articoli 242, 266 e 267 c.p.p. evidenzia che si tratta di chiarimenti lessicali e interpretativi rispetto a prassi già vigenti e di corrente applicazione nell'ambito dei procedimenti penali. Inoltre, riguardo agli articoli 267, comma 5 c.p.p. e 269 comma 1 c.p.p., si conferma la gestione tramite modalità informatiche del registro riservato con cui si conservano i decreti che dispongono o autorizzano le operazioni di intercettazione e dell'archivio digitale in cui sono conservati integralmente i verbali, le registrazioni e ogni altro atto relativo alle stesse: documentazione che è conservata sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni.

Tale modalità gestionale è riconfermata anche riguardo all'archivio delle intercettazioni di cui all'articolo 89-*bis* disp. att. c.p.p., per il quale è incentivata la digitalizzazione, la tutela della segretezza dei dati e la regolamentazione delle modalità di accesso sempre sotto la direzione, la vigilanza del medesimo procuratore della Repubblica di cui sopra si è detto.

Evidenzia che ulteriore finalità di snellimento procedurale e di tutela dell'acquisizione dei dati è perseguita attraverso l'intervento sull'articolo 268 c.p.p.: infatti, è attribuito al pubblico ministero una funzione di vigilanza e controllo sui verbali delle intercettazioni, affinché in essi non vengano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o inerenti dati personali definiti "sensibili" dalla legge, salvo che non si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.

Segnala, poi, che la modifica appuntata all'articolo 270 c.p.p. consente di utilizzare i risultati di cui alle intercettazioni tra presenti disposte con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, anche ai fini di acquisizione della prova, nell'ambito di un procedimento penale per i reati di cui all'articolo 266; comma 2-*bis* c.p.p., diversi rispetto a quelli per cui era stata richiesta d'intercettazione. Si consideri, infatti, che si tratta di reati già contemplati dalla recente riforma dettata dalla legge 9 gennaio 2019. n. 3, in materia di prevenzione della corruzione, per i quali si prevede l'adozione di misure cautelari ed afflittive previste per la tipologia di reati di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p., reati in cui è effettuata un'equiparazione tra pubblici ufficiali ed incaricati di un pubblico servizio.

Si consegue, pertanto, un ulteriore vantaggio in termini di snellimento delle procedure e di riduzione dei tempi processuali, dovuto alla circostanza di non dover ripetere l'istruttoria per l'espletamento di un'attività investigativa già svolta riguardo a precedenti procedimenti e per cui si otterrebbero stessi risultati: si evita, in tal modo, una duplicazione di attività con conseguenti risparmi di spesa, sebbene allo stato non quantificabili, riscontrabili solo a consuntivo.

Sottolinea, inoltre, che la realizzazione degli obiettivi sottesi al presente provvedimento, non comporta alcun profilo di carattere oneroso per la finanza dello Stato. Sul punto, certifica infatti che la facoltà concessa ai procuratori legali dell'indagato di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero non comporta oneri per la finanza pubblica essendo attività posta a completo carico degli interessati per l'esercizio del diritto di difesa. Al contempo, la possibilità di estrarre copia dei suddetti verbali d'intercettazione potrà apportare un maggior gettito nelle casse dell'Erario atteso il versamento dei correlati diritti di copia.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, *in primis* con riferimento alle modificazioni e integrazioni al c.p.p. previste alle lettere a) (art. 114, comma 2-bis c.c.p.) ed e) (art. 268, comma 2-bis e commi 4-8, c.p.p.) del comma 1, posto che la RT certifica che la regolamentazione delle comunicazioni e conversazioni ivi novellata e integrata, relativamente a dati sensibili ed alle attività difensive riveste natura precettiva e ordinamentale, e che la stessa non produrrà effetti di carattere finanziario, nulla da osservare.

Nondimeno, andrebbe confermato che le modifiche alle funzioni affidate agli uffici giudiziari per effetto delle modifiche potranno essere sostenute a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono per essi previste ai sensi della legislazione vigente.

Sul comma 2, alla luce dell'innovativa attribuzione della direzione e vigilanza al procuratore delle attività di digitalizzazione, della tutela della segretezza dei dati e della regolamentazione delle modalità di accesso, andrebbe confermato che per tali compiti, gli uffici di procura potranno avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono per essi già previste dalla legislazione vigente.

Sui commi 3-7, ivi trattandosi di disposizioni di mero rilievo ordinamentale, nulla da osservare.

In merito al comma 8, andrebbe confermato che la decorrenza ivi prevista a partire dalla quale è stabilito che ai procedimenti penali verranno applicate le disposizioni previste dall'articolo in esame (cioè a decorrere da quelli iscritti successivamente al 29 febbraio 2020), rivesta natura di mero rilievo "ordinatorio" e non presenti alcuna particolare implicazione circa l'approntamento e l'adeguatezza delle risorse ed infrastrutture informatiche necessarie ad assicurare l'attuazione delle norme, la cui disponibilità è indispensabile alla effettiva e piena attuazione del riordino in esame.

Sul punto, si rinvia all'esame dell'articolo 3.

Articolo 3 **(Disposizioni finanziarie)**

La norma prevede che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce sull'articolo quanto assicurato dalla norma e in premessa all'esame del decreto legge, sottolineando la neutralità finanziaria del provvedimento in esame. Pertanto, assicura che dall'attuazione delle disposizioni sopra esaminate non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che gli adempimenti alle stesse connesse potranno essere garantiti attraverso le ordinarie risorse disponibili a legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 2, la RT certifica che le dotazioni informatiche a disposizione della Amministrazione giudiziaria, sia dal punto di vista *hardware*, per l'archiviazione e la conservazione dei dati, che dal punto di vista dell'aggiornamento dei sistemi, per la gestione delle intercettazioni con logiche completamente digitalizzate, sono state già opportunamente integrate e sviluppate in coerenza con l'insieme degli interventi di riforma in materia di intercettazioni già avviati nel corso dell'ultimo triennio e adeguatamente finanziati con specifiche risorse finanziarie aggiuntive.

Per le anzidette motivazioni, pertanto, assicura che l'insieme degli interventi previsti col provvedimento in esame non darà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo l'Amministrazione giudiziaria provvedere ai relativi adempimenti con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, Ud. V. 1.2 – Giustizia civile e penale – CDR "*Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi*" – Azione "*Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia*" – capitolo 1501, nonché sul capitolo 7203, oltre alle risorse già assegnate, ai sensi dell'articolo 1, comma 140 lett. g) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 riguardanti l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, dal comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché le risorse provenienti dal Fondo previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che il provvedimento si accompagna ad una clausola di neutralità, occorre preliminarmente far riferimento ai *caveat* che l'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità prescrive per le RT di accompagnamento allorché si sia in presenza di siffatti dispositivi.

In proposito, la citata legge prevede infatti che la relazione tecnica debba sempre riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché i dati e gli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle

disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, restando preclusa la possibilità del ricorso a tali clausole nel caso di spese aventi natura obbligatoria.

Ora pur considerando che la RT fornisce il quadro di sintesi delle risorse finanziarie già previste ai sensi della legislazione vigente, andrebbero integrati i dati forniti, con la specificazione anche dell'ammontare delle risorse complessivamente stanziare per il bilancio 2020-2022, e a decorrere da tale anno, in riferimento ai capitoli di bilancio ivi solo indicati, distintamente per la componente riferibile alle spese correnti (cap.1501) e a quella in conto capitale (cap. 7203), con cura di indicare i relativi piani gestionali interessati, iscritti nello stato di previsione del Ministero della Giustizia², nonché fornendosi altresì ogni utile indicazione in merito ai previsti fabbisogni organizzativi e di personale che deriveranno per gli uffici giudiziari specificamente interessati (essenzialmente, le Procure) dalla nuova disciplina delle intercettazioni, la cui decorrenza è prevista a far data dal 1 marzo 2020.

In tal senso, sembrerebbe utile ogni elemento di valutazione volto a confermare la sostenibilità, anche in un orizzonte temporale pluriennale, delle innovazioni normative *de quo*, anche alla luce delle esigenze di adeguamento delle strumentazioni informatiche e dei locali degli uffici giudiziari, già rilevate a suo tempo in occasione della proroga al 31 dicembre 2019³, che si rendono indispensabili alla attivazione del riordino dal 1 marzo 2020.

Ciò detto, valutazioni andrebbero altresì richieste in merito ai riflessi attesi per via dell'entrata in vigore delle norme specificamente in tema di "custodia e vigilanza" delle registrazioni relative ad intercettazioni, sulla organizzazione in tal senso degli uffici e delle Sezioni di polizia giudiziaria dislocate presso le Procure, nonché in merito alla dotazione delle unità di personale dell'Amministrazione giudiziaria e degli appartenenti alle Forze di Polizia che ad esse risulta adibito⁴.

² Sul punto si rileva che da una ricognizione dello stato di previsione del dicastero della Giustizia iscritto nel bilancio dello Stato 2020/2022, il capitolo 1501, che consta di n. 9 piani gestionali, vede uno stanziamento complessivo di 48 milioni di euro annui, mentre il capitolo 7203, che consta di 11 piani gestionali, vede uno stanziamento di competenza di 271 milioni di euro nel 2020, di 138,8 milioni di euro nel 2021 e di 107,3 milioni di euro nel 2022, di cui la massima parte (l'88%) iscritto nel piano gestionale relativo all'informatica giudiziaria. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Bilancio di previsione dello Stato 2020/2022, Stato di previsione del Ministero della Giustizia, sul sito internet del Dipartimento.

³ Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., A.S. 1437, Relazione tecnica di passaggio, Nota 194930 del 31 luglio 2019, pagina 17.

⁴ In proposito, va segnalata la criticità della spesa sostenuta per le intercettazioni per l'Amministrazione giudiziaria (cap 1363, di spesa obbligatoria), per cui il bilancio 2020/2022 prevede uno stanziamento di 216,7 milioni di euro il primo anno e 213,7 nei successivi anni 2021/2022. Il rendiconto per il 2018 ha registrato una spesa complessiva a consuntivo di 225 milioni di euro, su di uno stanziamento di 230 milioni di euro. Per maggiori dettagli, si rinvia alla Relazione annuale sulla Giustizia 2018. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, Doc. IX, n. 1, pagina 229-230.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Ott 2019 [Nota di lettura n. 97](#)
A.S. 1547: "Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229"
- " [Elementi di documentazione n. 6](#)
Verso principi contabili armonizzati del settore pubblico in Europa – EPSAS/IPSAS: lo stato dell'arte
- " [Nota di lettura n. 98](#)
A.S. 1570: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Nov 19 [Documentazione di finanza pubblica n. 9](#)
Legge di bilancio 2020. Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi - **A.S. 1586**
- " [Nota di lettura n. 99](#)
A.S. 1586 Annesso: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"
- " [Nota breve n. 11](#)
Le previsioni economiche di autunno della Commissione europea
- " [Nota breve n. 12](#)
L'analisi del DPB italiano da parte della Commissione europea
- Dic 2019 [Nota di lettura n. 101](#)
A.S. 1631: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 100](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure per il coordinamento delle attività in materia di meteorologia e climatologia (**Atto del Governo n. 132**)
- " [Nota di lettura n. 102](#)
A.S. 1638: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 103](#)
A.S. 1633: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Gen 2020 [Nota di lettura n. 104](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (**Atto del Governo n. 138**)